

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 GEN. 1999

ADDI 26 GEN. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANEN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITTA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... COMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI - GUASCO - MARRONI

DELIBERAZIONE N° 194

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  
ESERCIZIO DISCARICA INTERBO (CASALE BIANCO)





Oggetto: Autorizzazione all'esercizio della discarica di prima categoria sita in Viterbo località Casale Bussi.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

**VISTA** la legge regionale n. ~~53/86~~<sup>27</sup> in materia di smaltimento dei rifiuti;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Regionale in data 11 dicembre 1986, n. 277 concernente l'approvazione del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti;


**TENUTO CONTO** della circostanza che nella concreta attuazione dei provvedimenti sopra indicati si è riscontrata una pluralità di disfunzioni da ascrivere fondamentalmente a:

- tenace opposizione di amministrazioni e popolazioni direttamente interessate alla localizzazione degli impianti e, segnatamente, delle discariche;
- complessità dei procedimenti previsti dalla citata legge regionale n. 53/86 che prevedeva l'attivazione di ben tredici organismi consortili, rappresentativi di un pari numero di bacini d'utenza, ciascuno dei quali composto da diverse decine di rappresentanti (due per ogni comune del bacino);
- tardiva costituzione dei consorzi medesimi e soprattutto loro mancato funzionamento che ha reso necessaria la nomina di commissari ad acta incaricati della costituzione degli organi e di commissari straordinari per il funzionamento degli stessi;
- frammentazione presso una pluralità di Assessorati (Lavori Pubblici, Sanità, Urbanistica) delle questioni ambientali per cui queste ultime hanno dovuto scontare la mancanza di unitarietà di indirizzo e costanza di attenzione da parte degli uffici investiti in via prioritaria di altre incombenze, fino al settembre 1992, data di avvio del neoistituito Assessorato all'Ambiente;

**VISTA** la legge regionale n. ~~38/95~~<sup>27</sup> in materia di smaltimento dei rifiuti;

**VISTO** il Piano a medio termine di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 dell'11 marzo 1996, adottato ai sensi della legge regionale 38/95;

**PRESO ATTO** altresì, che il Consiglio Regionale ha successivamente approvato con deliberazione n. 353 del 7 maggio 1997 il Programma triennale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti - prima annualità - che ha previsto sostanziali novità rispetto al precedente Piano a medio termine di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 dell'11 marzo 1996, consistenti nell'impostazione generale improntata alla preselezione e riduzione volumetrica dei



rifiuti da conferire in discarica, mercé la generalizzazione - ove possibile - della presenza di impianti di preselezione e trattamento presso ogni discarica e nel potenziamento della attività di compostaggio perseguita attraverso l'aumento di capacità degli impianti esistenti, oppure attraverso la previsione dell'allestimento di nuovi impianti sia autonomi che integrati in quelli di preselezione e trattamento;

**CONSIDERATO** che le determinazioni sopra riportate sono state ribadite nel Programma triennale di interventi in materia di smaltimento dei rifiuti, - seconda annualità - approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5227 del 31 luglio 1997;

**PRESO ATTO** che le disposizioni del Programma Triennale d'interventi in materia di smaltimento dei rifiuti 1^ e 2^ annualità hanno apportato delle modifiche ai bacini di smaltimento rispetto a quelli previsti dal Piano Regionale dei rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 277/86;

**PRESO ATTO**, altresì, che ulteriori modifiche al citato Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 277/86 sono state determinate dalle varie ordinanze adottate in materia dal P.G.R.L. a causa della capacità recettiva delle discariche ubicate sul territorio regionale;

**VISTA** la recente legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

**VISTA** l'ordinanza P.G.R.L. n. 2 del 20 gennaio 1998 con la quale si è provveduto alla sistemazione definitiva della discarica di cui trattasi ed a disporre, altresì, la realizzazione di una volumetria recettiva finalizzata a permettere il conferimento dei rifiuti fino alla chiusura della medesima discarica;


**CONSIDERATO** che nella suddetta ordinanza si è inoltre stabilita la nomina di una Commissione tecnica incaricata di collaudare i lavori in corso d'opera ed alla fine degli stessi;

**VISTA** la nota della Regione Lazio - Ass.to U.T.V.R.A. prot. 476/Ass.ze del 25.02.98, recante "Nomina commissione collaudo lavori di sistemazione definitiva discarica 1^ categoria Viterbo;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 3904 del 29 luglio 1998 recante "Conferimento dei rifiuti prodotti nei Comuni della Provincia di Viterbo e di Rieti presso la discarica di 1^ categoria sita in Viterbo loc. Casale Bussi fino al 31.01.99";

**VISTE**, altresì, le ordinanze P.G.R.L. n. 72 del 18 dicembre 1998 e successiva n. 1 del 20 gennaio 1999, con le quali è stato prorogato fino al 20 luglio 1999 l'esercizio provvisorio dell'impianto di preselezione e riduzione volumetrica a servizio della discarica di 1^ categoria di cui al presente provvedimento;

**VISTA** la nota della ECOLOGIA 2000 SpA in data 05.01.1999 prot. n. 1, con la quale si



comunica l'ultimazione dei lavori di impermeabilizzazione dell'invaso determinatosi in base alle prescrizioni di cui alla suddetta ordinanza P.G.R.L. n. 2/98, e si invita la Commissione *ad hoc* di cui alla medesima ordinanza ad effettuare il sopralluogo di collaudo;

**ACQUISITO** il "Verbale di sopralluogo per la sistemazione definitiva in corso d'opera" della discarica di cui trattasi, che fa seguito ai precedenti verbali di sopralluogo redatti dalla Commissione tecnica di collaudo, trasmesso dalla Commissione medesima nella persona del Geom. Moreno Tuccini in data 19.01.99, con il quale la stessa considera conclusa "la messa in opera dell'invaso con esito di collaudo positivo ed in conformità degli elaborati progettuali approvati dagli organi competenti";

**CONSIDERATO** che l'invaso determinatosi in ottemperanza dell'ordinanza n. 2/98 in esito alla sistemazione definitiva della discarica medesima è idoneo al ricevimento dei rifiuti fino a suo completo esaurimento, ivi compresa la parte attualmente in esercizio;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Regionale con proprio provvedimento determinerà - ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 27/98 - entro un mese dalla presente deliberazione, le tariffe che dovranno essere corrisposte dai comuni utenti della discarica stessa;

**RITENUTO** che la discarica di cui trattasi è da ritenersi impianto fondamentale per assicurare la continuità del servizio dello smaltimento dei rifiuti prodotti nelle Province di Viterbo e Rieti allo stato utenti della discarica *de qua* a tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente;

**RITENUTO**, pertanto, di poter disporre l'esercizio della discarica di cui trattasi, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 22/97;

**CONSIDERATO** che le ordinanze del P.G.R.L., adottate alla stregua dell'art. 13, D. Lgs. n. 22/97, sostituiscono, a causa dei caratteri d'urgenza e di contingibilità, la procedura di cui all'art. 27 del D. Lgs n. 22/97 costituendone, del pari, i suoi effetti sostanziali;


**VISTO** l'art. 17, comma 32, L. 15 maggio 1997, n. 127;

all'unanimità

## DELIBERA

di autorizzare l'ECOLOGIA 2000 SpA, che gestisce l'impianto di cui al presente provvedimento, all'esercizio - ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 22/97 - della discarica di 1<sup>a</sup> Categoria sita in Viterbo, località Casale Bussi, fino ad esaurimento dell'invaso determinatosi in ottemperanza dell'ordinanza P.G.R.L. n. 2/98 e collaudato, in varie fasi, dalla Commissione nominata *ad hoc*, come da verbale in data 19.01.99 e verbali precedenti.





La discarica di cui al paragrafo precedente potrà ricevere i rifiuti provenienti dalle Province di Viterbo e Rieti, e di seguito elencati:

- rifiuti solidi urbani;
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- fanghi non tossici e nocivi ai sensi del par. 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, ex art. 4 DPR n. 915/82, stabilizzati e palabili, derivanti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico provenienti esclusivamente da insediamenti civili, come definiti alla lett. b), art. 1 - quater, L. 8 ottobre 1976, n. 690, nonché fanghi con caratteristiche analoghe ai precedenti.

L'ECOLOGIA 2000 SpA, che gestisce l'impianto integrato (trattamento e discarica) sito in Viterbo località Casale Bussi, è autorizzata a ricevere i rifiuti di cui al punto precedente previo avviamento dei rifiuti stessi presso l'impianto di preselezione e riduzione volumetrica il cui esercizio è stato disposto con la citata ordinanza P.G.R.L. n. 1/99.

La Società dovrà adempiere alle seguenti prescrizioni:

- ripristinare e collegare il sistema di captazione del biogas della discarica esaurita;
- provvedere alla successiva tombatura finale della discarica esaurita;
- provvedere, alla stregua della normativa vigente in materia, ad una corretta copertura giornaliera dei rifiuti;
- presentare, entro 30 giorni dal presente provvedimento, un progetto definitivo per la bonifica e la gestione successiva alla chiusura della stessa;
- adempiere all'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 11, D. Lgs. n. 22/97, e assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 del medesimo Decreto;
- comunicare all'Amministrazione Regionale ed all'Amministrazione Provinciale di Viterbo il nome del Responsabile Tecnico della discarica *de qua* ed ogni sua eventuale sostituzione.

L'ECOLOGIA 2000 SpA dovrà applicare le tariffe che l'Amministrazione Regionale determinerà con proprio provvedimento entro un mese dalla presente deliberazione.

La tariffa di smaltimento in atto corrisposta dai Comuni utenti della discarica di cui trattasi è incrementata di £ 10 da corrispondere al comune di Viterbo a titolo di ristoro economico.

L'ECOLOGIA 2000 SpA potrà praticare, alla stregua della convenzione stipulata con il Comune di Viterbo, una maggiorazione delle tariffe pagate dai Comuni utenti dell'impianto di preselezione e riduzione volumetrica di cui al presente provvedimento nella misura del 15% da corrispondere al medesimo Comune a titolo di ristoro economico in quanto ospitante sul proprio territorio il detto impianto a servizio non solo del citato Comune di Viterbo.



I Comuni avranno cura di organizzare il conferimento dei rifiuti prodotti nel proprio territorio eventualmente tramite centri di trasfèrenza che consentano di convogliarli nella discarica di Viterbo con il minor numero di automezzi possibile.

Le Amministrazioni Provinciali di Viterbo e Rieti controlleranno che le operazioni di cui sopra avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, L. 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

08 FEB 1999

Stampa Regione Lazio